

## RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI COMUNI PER PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE CIP N. 8/2019 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DOMANDE DEI COMUNI	RISPOSTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Per quanto tempo occorre pubblicare all'albo pretorio la Deliberazione CIP n. 8/2019?	La Deliberazione n. 8/2019 non lo stabilisce espressamente, rinviando alle modalità stabilite dalle vigenti norme di legge. In generale, le vigenti norme di legge in materia di pubblicazione all'Albo pretorio prevedono un periodo minimo standard di 15 giorni e senz'altro la pubblicazione non potrà essere effettuata per un periodo minore di questo.  Tuttavia, la finalità di questa pubblicazione all'Albo pretorio del Comune è quella di assicurare la partecipazione attiva degli interessati, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006: si ritiene, pertanto, necessario che detta pubblicazione vada mantenuta fino al termine del periodo previsto per le osservazioni.  Occorre, inoltre, tenere presente che il periodo di tre mesi per la presentazione delle osservazioni decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale (cfr. art. 5, comma 1), salve ovviamente le proroghe che discendono dalla sospensione dei termini per l'emergenza in atto, stabilite con il DL 18/2020.
La pubblicazione della Deliberazione CIP n. 8/2019 deve essere mantenuta per tutto il tempo in cui si possono presentare osservazioni, ovvero fino al 15 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe?	Si ritiene di sì, a mente di quanto si è detto al punto precedente con riguardo alle finalità di tale pubblicazione.
Si richiede se la pubblicazione vada fatta all'albo pretorio o sul sito web istituzionale	La Deliberazione n. 8/2019 non lo stabilisce espressamente. Tuttavia, le disposizioni della Deliberazione in cui si prevede la pubblicazione (art.6, comma3; art. 7, comma3; art. 8, comma 3) stabiliscono che i Comuni devono trasmettere alle Regioni " <i>la certificazione dell'avvenuta pubblicazione</i> ". Pertanto, se ne deduce che occorre la pubblicazione all'albo



	pretorio.
E' sufficiente pubblicare solo la Deliberazione CIP o anche la nota inviata dalla Regione E-R, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, ove sono indicati anche indirizzi e modalità per presentare osservazioni?	È necessario pubblicare all'Albo pretorio non solo la Deliberazione CIP ma anche la nota regionale in cui sono indicati indirizzi e modalità per presentare le osservazioni. La pubblicazione in esame ha infatti lo scopo di agevolare al massimo la partecipazione attiva degli interessati, secondo quanto stabilito in generale dalla prima parte del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino).
La nota inviata dalla Regione E-R, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, fa riferimento ai commi 4 degli articoli 6 e 7, tuttavia tali articoli hanno solo 3 commi.	È il comma 3 degli art.6 e 7 che contiene le indicazioni di pubblicazione della Deliberazione 8/2019. Per mero errore è stato indicato il comma 4 che non esiste.